

APPROVAZIONE BOZZA DI COMODATO CON L'ASSOCIAZIONE "LA MENSA DEL PADRE NOSTRO ONLUS"**LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso che:

- l'Associazione "**La Mensa del Padre Nostro – Onlus**" ha richiesto, con nota del 12/11/2015 prot. n. 21.715, all'Amministrazione comunale la possibilità di utilizzare dei locali dismessi adibiti a cucina presenti nella Biblioteca civica, in considerazione della disagiata collocazione della sede in cui opera l'Associazione per la presenza di scale senza ascensore ed in spazi ridotti, nonché della centralità della struttura comunale e la presenza di celle frigorifere;
- l'attività della "**Mensa del Padre Nostro – Onlus**" è rivolta ai bisognosi e consiste nella distribuzione quotidiana di cibo fresco raccolto dai volontari dell'Associazione presso i centri commerciali, le mense scolastiche, le ditte di prodotti alimentari, i panifici del territorio comunale o limitrofo; gli approvvigionamenti e la distribuzione avvengono ogni giorno feriale e l'individuazione dei beneficiari è effettuata dai Centri d'Ascolto delle Caritas locali in sinergia con il servizio sociale comunale;
- la situazione di crisi economica generale ha incrementato, anche a Castellanza, il numero di persone in condizioni di povertà e l'attività svolta dalla "**Mensa del Padre Nostro – Onlus**" consente di seguire quotidianamente circa 300 persone (dati marzo 2014) pertanto il suo operato ha una funzione sociale rilevante per la città;
- i locali di proprietà comunale sono idonei all'uso richiesto, facilmente raggiungibili, adatti alla distribuzione dei pacchi giornalieri e pertanto consoni allo svolgimento in condizioni dignitose del servizio sociale prestato dall'Associazione;

Richiamati:

- l'art. 6 dello Statuto comunale il quale prevede che il Comune, nello svolgimento delle proprie funzioni nell'erogazione di servizi di solidarietà sociale, valorizzi le associazioni di volontariato e no profit sostenendone concretamente le attività;
- l'art 9 del "Regolamento dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi economici a persone e ad Enti pubblici e privati" – approvato con delibere di C.C. n. 38 del 10.4.2000 e n. 58 del 26.5.2000 il quale stabilisce che "l'Amministrazione comunale può concedere gratuitamente o in forma agevolata immobili o strutture comunali per un periodo di tempo continuativo a favore di Enti, Associazioni, Gruppi e Cooperative e simili senza scopo di lucro aventi sede nel territorio del comune e/o ivi operanti";

Ritenuto che la valorizzazione delle Associazioni di volontariato per lo svolgimento di servizi di utilità sociale attua il principio costituzionale della sussidiarietà orizzontale previsto dall'art. 118 Cost. ;

Vista la bozza di contratto di comodato, allegato 1 al presente atto di cui forma parte integrante, avente le seguenti caratteristiche:

- Destinazione dei locali per la distribuzione giornaliera di cibi freschi ai bisognosi residenti;
- Durata dalla sottoscrizione al 31/08/2018;
- Comodato gratuito con pagamento delle spese di acqua ed energia elettrica;
- In deroga all'art. 1809 del C.C. il Comodante non potrà richiedere la restituzione dell'immobile prima della scadenza in considerazione della particolare valenza dell'iniziativa sociale;

Preso atto che ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000, sulla proposta sottoposta alla Giunta Comunale per la presente deliberazione ha espresso parere favorevole:

- il Responsabile del Settore Istruzione/Cultura e Sport per la regolarità tecnica;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

1. di assegnare i locali di cui in premessa in comodato d'uso gratuito all'associazione **“La mensa del Padre nostro – Onlus”** per la distribuzione quotidiana di cibo fresco raccolto dai volontari dell'Associazione ai residenti bisognosi e con le modalità indicate in narrativa;
2. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la bozza di contratto di comodato allegata al presente atto quale parte integrante;
3. di autorizzare il Responsabile del Settore Istruzione/Cultura e Sport a porre in essere ogni atto conseguente;
4. di dichiarare la presente deliberazione, con separata favorevole unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del D.lgs. n. 267/2000.